

- b. _____, in qualità di unico erede, ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., instando, in via preliminare, per l'emissione di ordinanza – ingiunzione provvisoriamente esecutiva (artt. 186 *ter* – 642 c.p.c.), nei confronti di Banca _____ . P.A., per l'importo pari in linea capitale ad euro 380.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso legale, dal 20 settembre 2018 al soddisfo, già corrisposti in esecuzione della sentenza di secondo grado e che – all'esito del giudizio di legittimità – chiede in restituzione;
- c. Banca _____ P.A. si è costituita nel giudizio di rinvio e chiede il rigetto dell'istanza così formulata;

Ritenuto che:

1. l'istanza anticipatoria in esame non sia meritevole di accoglimento, in quanto, da un lato, non appare compatibile con la presente fase processuale e, dall'altro, ogni valutazione relativa alle restituzioni viene riservata alla fase decisoria, in quanto consequenziale alla definizione dell'intero giudizio;
2. la causa sia matura per la decisione;

P.Q.M.

1. respinge l'istanza formulata da _____, ex artt. 186 *ter* - 642 c.p.c., nei confronti di Banca _____ P.A.;
2. rinvia la causa, per la precisazione delle conclusioni, **alla pubblica udienza del 2 novembre 2022, ore 9,30.**

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2021

Il Presidente
Domenico Bonaretti